

## SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

**N. GARA ANAC: 8917586 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 24 MESI, DI EMOGASANALIZZATORI PORTATILI CON POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE TEST URGENZA/EMERGENZA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK E REAGENTI E CONSUMABILI ATTI AL LORO FUNZIONAMENTO – LOTTO 2 \_CIG PADRE N. 9620888FEC – CIG DERIVATO N. A02A6055CA**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

### TRA

L’ Amministrazione contraente: **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI**, codice fiscale e partita iva n. 00821180577, in seguito denominata “Azienda Sanitaria” o “Azienda” o “ASL”, con sede in Rieti (RI), Via del Terminillo, n. 42, in persona del Direttore Amministrativo/Direttore Amministrativo sostituto -----, Dott./Dott.ssa -----, nominato/a con atto deliberativo n. ----- del -----, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede aziendale, che interviene, agisce e stipula il presente atto, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse della medesima Amministrazione

### E

La Società **ABBOTT S.R.L.**, in seguito denominata anche “Appaltatrice”, con sede in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 9, Capitale Sociale € 64.716.548 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Roma (Sezione ordinaria)10220860158 - REA n. 928840, in persona di -----, il/la quale agisce con i poteri conferiti giusta procura speciale rilasciata con atto ricevuto dal Notaio ----- in data ----- rep. n. -----/-----,

Di seguito “le Parti”,

### PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 115/D.G.F.F./2023 del 02/03/2023 l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in qualità di capofila, ha indetto, conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, procedura di gara, in Unione d’Acquisto, dell’area Aggregata “1” nell’interesse della medesima ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 5 e dell’ASL di Viterbo, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento di emogasanalizzatori da banco/ di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza/ di emogasanalizzatori da banco per servizi di dialisi in noleggio *service full risk* e di reagenti e consumabili atti al loro funzionamento, per la durata di 24 mesi, rinnovabili per mesi 12 e prorogabili di un ulteriore periodo massimo di 6 mesi ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 co. 11 del codice (c.d. proroga tecnica);
- con deliberazione n. 225/DGFF/2023 del 22/03/2023, sono state approvate le modifiche al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto, Prospetto Fabbisogni e Requisiti Minimi del Lotto 1 allegato al CSA e Schema di offerta economica del Lotto 1;
- con deliberazione n. 586/C.S./2023 del 30/11/2023, l’ASL di Rieti ha aggiudicato alla società Abbott s.r.l., in seguito denominata anche “Appaltatrice”, il lotto n. 2 avente ad oggetto la fornitura di *“Emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza in noleggio service full risk e di reagenti e consumabili atti al loro completo funzionamento per le esigenze dei reparti ospedalieri e territoriali di ASL Rieti, ASL Viterbo e ASL Roma a 5 “* della procedura suddetta;
- che le funzioni di RUP sono assolve dalla Dr.ssa Katia Tamagnini, Dirigente medico, e quelle di DEC dalla Dr.ssa Fabrizia Pellegrini, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, entrambe in servizio presso la U.O.C. Laboratorio Analisi presso il P.O. di Rieti;
- il valore dell’appalto con Abbott S.p.A., per 24 mesi, ammonta, al netto dell’iva, ad € 425.010,81, di cui €88.200,00 per canoni di noleggio delle strumentazioni ed €336.660,81 a titolo di costo dei reagenti/consumabili atti al funzionamento delle strumentazioni;

- in data 03/04/2024 è stato stipulato tra le Parti il Contratto;
- la ABBOTT S.R.L. - con nota rif. Rif.to: 23-0193 CAP / AGT del 12/04/24 - per quanto di interesse di Questa Asl, con comunicazione a mezzo PEC assunta al prot. n. 28324/24, e successiva del 15/04/24, integrativa, assunta al prot. n. 28325/24 – ha formulato proposta di aggiornamento tecnologico strumentale, senza alcun aggravio di spesa, di n. 10 (dieci) strumentazioni Abbott i-STAT Wi-Fi, sulle 21 oggetto di fornitura a seguito di aggiudicazione del Lotto, con n. 10 (dieci) strumentazioni di ultima release Abbott i-STAT Alinity per i seguenti reparti: Dialisi, Malattie infettive, Medicina, UTIC, Emodinamica, MURG, Nido, Sala Parto, Rianimazione, Dialisi Magliano;
- con atto deliberativo n. 384/C.S./2024 del 23/04/2024, h giusta richiamo dell'art. 12 del CSA di gara – Aggiornamento tecnologico - la ASL di Rieti ha accettato e autorizzato detto aggiornamento tecnologico;
- in data 24/06/2024, il contratto ha trovato avvio, previo collaudo e interfacciamento informatico al LIS aziendale Dedalus di n. 21 emogasanalizzatori portatili presso le seguenti unità operative: Pronto Soccorso presso l'ospedale di Rieti, Dialisi presso l'ospedale di Rieti, Dialisi presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, Rianimazione presso l'Ospedale di Rieti, Malattie infettive presso l'ospedale di Rieti, Medicina presso l'ospedale di Rieti, U.T.I.C. ospedale di Rieti, Emodinamica ospedale di Rieti, M.U.R.G. presso l'ospedale di Rieti, Sala Operatoria presso l'ospedale di Rieti, Ostetricia presso l'ospedale di Rieti, Nido presso l'ospedale di Rieti, UOC Materno Infantile, A.D.I., Pneumologia territoriale, PASS Amatrice, Casa della Salute Magliano sabina, U.O.C. Salario Mirtense- sede di Poggio Mirteto;

#### DATO ATTO CHE

- la U.O.C. Politica del Farmaco e dei D.M., con comunicazione e-mail del 07/10/24, ha rappresentato la necessità di approvvigionamento per le specifiche esigenze della U.O.C. Cardiologia - UTIC (Unità Terapia Intensiva Coronarica) presso il Presidio Ospedaliero di Rieti, di cartucce per test IVD con caolino per monitorare l'effetto anticoagulante di eparina ad alto dosaggio nei pazienti sottoposti in sala a procedura di elettrofisiologia/emodinamica e vascolari;
- il fabbisogno espresso, all'attualità, dalla U.O.C. Cardiologia – UTIC è stato stimato in n. 500 cartucce/ anno per i predetti specifici test IVD (rif. prot. n. 79550/24 del 11/11/2024) da utilizzarsi sugli emogasanalizzatori portatili in uso presso l'unità, e, quindi, con essi necessariamente compatibili;

#### TENUTO CONTO CHE

la UTIC impiega emogasanalizzatori portatili con possibilità di test urgenza/emergenza “Abbott i-STAT Anality”, di ultima release, forniti dalla Abbott s.p.a. in forza ed in virtù della aggiudicazione summenzionata giusta aggiornamento tecnologico offerto dalla ditta e autorizzato dalla S.A. con deliberazione n. 384/C.S./24 del 23/04/2024;

- la clausola 2.9 delle Condizioni commerciali generali in punto di “garanzia” della Abbott s.p.a. per cui *“ABBOTT declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un utilizzo inadeguato o improprio oppure da una modalità errata di stoccaggio, conservazione, trasporto, montaggio, messa in funzione, manutenzione, trattamento o manipolazione da parte del cliente, dall'impiego di accessori non idonei oppure dall'usura naturale, nella misura in cui i danni non siano imputabili ad ABBOTT”*

- la clausola 3.1 delle Condizioni commerciali generali in punto di “responsabilità per danni da prodotti viziati” della Abbott s.p.a. per cui *“Il cliente si impegna a non modificare gli oggetti del contratto forniti e neppure le relative istruzioni per l'uso, il materiale in dotazione o l'imballaggio. In particolare, il cliente è soggetto al divieto di modificare le avvertenze presenti riguardanti i pericoli in caso di uso improprio degli oggetti del contratto e le istruzioni per l'uso riguardanti indicazioni, ambiti di utilizzo, controindicazioni, interazioni, misure precauzionali e istruzioni di dosaggio. Gli oggetti del contratto possono essere offerti e/o venduti esclusivamente nell'imballaggio originale perfettamente integro e non in quantità parziali. In caso di violazione delle suddette disposizioni da parte del cliente, quest'ultimo esonera ABBOTT sul piano dei rapporti interni da eventuali rivendicazioni di responsabilità per danni da prodotti viziati avanzate da terzi, nella misura in cui il cliente sia responsabile del vizio che ha generato il danno”*;

#### RILEVATO CHE

a catalogo della Abbott S.p.A. è presente il prodotto denominato “test i-STAT Kaolin Activated Clotting Time (KaolinACT)” - codice REF 03P87-25 - che consta di test diagnostico in vitro che utilizza sangue intero fresco e che viene utilizzato per monitorare l'effetto anticoagulante di eparina ad alto dosaggio frequentemente associata alla chirurgia cardiovascolare, di cui necessita la UTIC;

#### CONSIDERATO CHE

il fabbisogno espresso dall'UTIC di n.500 test di che trattasi per un periodo di 12 mesi, sino alla scadenza naturale del contratto originario/principale in corso con la Abbott S.p.a. [CIG n. A02A6055CA], deve stimarsi complessivamente un fabbisogno di (almeno) n. 800 test sino al 23/06/2026, salvo esercizio dell'opzione di rinnovo dello stesso per un ulteriore periodo di 12 mesi, salvo altro, come previsto dalla *lex specialis* di gara;

#### PRESO ATTO

della quotazione offerta dalla Abbott S.P.A. per la fornitura supplementare – rispetto al contratto d'appalto aggiudicato con l'atto deliberativo n. 586/C.S./24 succitato - assunta al prot. n. 0081449/24 del 18/11/24 – di seguito dettagliata:

| codice | descrizione       | confezionamento | Prezzo/Conf | Iva |
|--------|-------------------|-----------------|-------------|-----|
| 3P8725 | ACTK (ACT KAOLIN) | 25/CF.          | 157,50      | 22  |

#### CONSIDERATO

- che l'impegno di spesa (presunto) per la fornitura di n. 800 test i-STAT ACT con caolino – ref. 03P87-25 - della Abbott S.p.A, sino al 23/06/2026, ovvero n. 32 confezioni da 25 test cadauna, ammonta ad €5.040,00 oltre iva al 22%, salvo esercizio delle ulteriori opzioni previste dalla *lex specialis* di gara di cui sopra;
- che un eventuale cambio del fornitore non risulta praticabile, per i motivi tecnici ed economici su indicati, considerata la natura dell'appalto originario e che, agendo diversamente, potrebbero esserci disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

#### VISTO

- il proprio Nulla Osta espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c. 1 lett. b) del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. applicabile *ratione temporis*, dal RUP, agli atti;

#### RITENUTO

Quindi, di poter disporre, nel quadro previsto all'art. 106, comma 1, lett b), in combinato disposto con i suoi commi 4 e 7, la modifica del contratto in corso con la Abbott s.r.l. , in quanto modifica non sostanziale e di valore inferiore al 50% dell'importo iniziale del contratto [N.d.R. valore complessivo iniziale, per 24 mesi, dell'appalto, al netto dell'iva: €425.010,81; 50% detto valore:€212.505,40; valore della fornitura supplementare sino alla scadenza del 24° mese del contratto principale, al netto dell'Iva: €5.040,00];

## DATO ATTO CHE

con atto determinativo dirigenziale *nnn/aaaa* del gg/mm/aaaa, la Azienda ha disposto la “Modifica - 106, comma 1, lett b), in combinato disposto con i suoi commi 4 e 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ratione temporis - del contratto d'appalto in corso di esecuzione con Abbott s.r.l. a Socio Unico di Roma, aggiudicato con deliberazione n. 586/C.S./2023 del 30/11/22023 – CIG n. A02A6055CA - per le sopravvenute necessità di approvvigionamento di test diagnostici in vitro per il monitoraggio dell'effetto anticoagulante di eparina ad alto dosaggio con caolino per le specifiche esigenze cliniche dell'UTIC della UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Rieti. Impegno di spesa (presunto) sino alla scadenza naturale del contratto originario/principale in data 23/06/26, al netto dell'iva al 22%: €5.040,00 (salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per 12 mesi del contratto originario e salvo altro come da *lex specialis* di gara)”;

## TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 – Oggetto della fornitura supplementare – Importo aggiuntivo**

La Abbott s.r.l. si obbliga ad eseguire la fornitura supplementare, rispetto a quanto stabilito nel contratto originario/principale, in conformità a quanto indicato nel presente atto che del contratto principale costituisce atto aggiuntivo, dei reagenti codice 3P8725 - ACTK (ACT KAOLIN) – confezionamento: 25 pzz/CF - al prezzo a confezione di €157,50 + iva al 22% nel quantitativo di n. 500 pezzi /anno a decorrere dal primo ordine di fornitura sino alla scadenza naturale del contratto originario/principale, in data 23/06/2024.

L'importo massimo stimato sino alla detta scadenza del 23/06/2024 è stimato in n. 800 pezzi pari a n. 32 confezioni prodotto per un importo di spesa complessivo di €5.040,00 oltre iva come per legge.

### **Art. 2 Termine esecuzione prestazioni**

Le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite nell'arco della durata del contratto originario, salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi e/o l'attivazione delle ulteriori opzioni/facoltà previste dalla *lex specialis* di gara (cfr. art. 4 – Durata - 5 - Rinnovi ed opzioni - del disciplinare di gara).

La fornitura supplementare segue la sorte del contratto originario/principale.

### **Art. 3 – Condizioni contrattuali**

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto principale.

### **Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il valore della modifica, non sostanziale, del contratto principale/originario che interviene è pari al 1,18% del valore del contratto originario/principale.

Detta modifica contrattuale verrà rendicontata tramite l'apposita scheda disponibile sul Sistema SIMOG in relazione al contratto originario/principale identificato col CIG derivato n. A02A6055CA. NON deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale; anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario [cfr. FAQ A34 Anac – aggiornata alla delibera Anac 556 del 31.05.2017 e ai successivi comunicati del presidente ANAC].

Non sussiste l'obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti che interviene quando l'importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell'importo originario del contratto.

### **Art. 5 - Trasparenza**

L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 6 - Adempimenti legge anticorruzione**

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta, pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 8 - Codice di Comportamento**

L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria ASL RIETI vigente pubblicato sul sito istituzionale aziendale al link <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente/codici-disciplinari>.

Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegato materialmente.

L'Operatore economico, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.

L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

## **Art. 10 - Foro competente**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, per l'Azienda Sanitaria contraente è competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

\*\*\*

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle Parti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

Letto approvato e sottoscritto,

Rieti/Milano li *dì della sottoscrizione digitale*

AZIENDA SANITARIA DI RIETI  
Il Direttore Amministrativo sostituto

ABBOTT S.R.L.  
Il Procuratore speciale